



DETERMINAZIONE N.

2131

del

29 SET. 2015

Att. n. 990/2014 all. 12

CONVENZIONE TRA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO E AO SAN PAOLO PER PROGETTI DI RICERCA NELL'AMBITO DELLA NEUROMODULAZIONE E NEUROFISIOLOGIA (UOC NEUROFISIOPATOLOGIA – DR. SERGIO BARBIERI)

IL DIRETTORE GENERALE,

PREMESSO :

- che il Ministero della Salute, Direzione Generale della Ricerca Sanitaria e Biomedica e della Vigilanza sugli Enti ha autorizzato il finanziamento dei seguenti progetti:

1. RF 2010 "A MULTICENTRE EPIDEMIOLOGICAL AND CLINICAL STUDY ON DEEP BRAIN STIMULATION (DBS) FOR PARKINSON'S DISEASE: ADHERENCE TO CURRENT RECOMMENDATIONS SAFETY AND OUTCOME" (01/12/2012 – 01/06/2016) codice finanziamento 08900000 - codice progetto MI-0038 - codice CUP C41J2000080001
2. RF 2010 "PRESEBYPHAGIA ANALYSIS OF DIAGNOSTIC CRITERIA AND IDENTIFICATION OF POTENTIAL INNOVATIVE TREATMENT" (01/12/2012 – 01/12/2015) codice finanziamento 08900000 - codice progetto MI-0038 - codice CUP C41J2000080001
3. ERANET – NEURON 2013 "DEVELOPMENT OF FEEDBACK-CONTROLLED NEUROMODULATION STRATEGIES FOR THE TREATMENT OF INTRACTABLE REPETITIVE DISORDERS (RD ADBS)" (01/07/2014 – 30/06/2017)) codice finanziamento 09900000 - codice progetto Eranet-002 - codice CUP C4I14000220006
4. RF 2013 – "SUBTALAMIC NUCLEUS DEEP BRAIN STIMULATION IN TOURETTE SYNDROME" – Capofila IRCCS Neurologico Besta (Milano) in fase di contrattualizzazione

dei quali il prof. Alberto Priori è Responsabile Scientifico .

- che il Curriculum Vitae del Responsabile Scientifico, ha contribuito in maniera determinante al finanziamento dei sopracitati progetti;

CONSIDERATE le recenti dimissioni del prof. Alberto Priori che, dal 1 agosto 2015, ha cessato la propria attività assistenziale presso la nostra Fondazione ed ha preso servizio presso l'AO San Paolo di Milano;

INTERPELLATO il Ministero della Salute, per il quale il prof. Priori permane il Responsabile Scientifico dei progetti, anche se non più convenzionato con la nostra Fondazione la quale, rimane comunque, destinataria dei finanziamenti e centro attuatore;

IRCCS di natura pubblica



2131

29 SET. 2015

Pag. 2

DETERMINAZIONE N.

del

Atti n. 990/2014 all. 12

INTERPELLATA l'Università degli Studi di Milano, a cui afferisce il prof. Alberto Priori, che autorizza a svolgere presso la nostra Fondazione una collaborazione scientifica per progetti di ricerca tecnologica in merito alla stimolazione celebrale profonda adattiva (atti 990/2014 all. 10);

VISTO il testo della convenzione proposto dall'AO San Paolo di Milano (atti 990/2014 all. 11), allegato alla presente determina, che prevede una collaborazione tra l'AO San Paolo e la nostra Fondazione a scopo di ricerca, senza alcun onere per le parti, nell'ambito della neuromodulazione, neurofisiologia, fisiopatologia delle malattie neurologiche e psichiatriche della durata di 3 anni a far tempo dal 1° agosto 2015 e che vede per la nostra Fondazione il dr. Sergio Barbieri quale referente per ogni attività inerente all'esecuzione della convenzione ed il prof. Alberto Priori, quale referente per l'AO San Paolo;

DETERMINA

DI APPROVARE la firma della convenzione (atti 990/2014 all. 11), allegata alla presente determina, tra la nostra Fondazione e l'AO San Paolo a scopo di ricerca, senza alcun onere per le parti, nell'ambito della neuromodulazione, neurofisiologia, fisiopatologia delle malattie neurologiche e psichiatriche della durata di 3 anni a far tempo dal 1° agosto 2015 e che vede per la nostra Fondazione il dr. Sergio Barbieri quale referente per ogni attività inerente all'esecuzione della convenzione ed il prof. Alberto Priori, quale referente per l'AO San Paolo;

DI AUTORIZZARE il rimborso delle spese per la partecipazione alle riunioni dei progetti ministeriali, previste nel budget, del prof. Alberto Priori, autorizzate dallo stesso Ministero della Salute.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Luigi Macchi)

IL DIRETTORE SCIENTIFICO

(Prof. Pier Mannuccio Mannucci)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Francesca Fancelli)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr.ssa Anna Pavan)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA 29 SET. 2015 AL N. 2131

Procedimento presso: Direzione Scientifica

Responsabile del procedimento: Prof. Pier Mannuccio Mannucci

Responsabile della Pratica: Prof. Pier Mannuccio Mannucci

IRCCS di natura pubblica

**CONVENZIONE PER PROGETTI DI RICERCA NELL'AMBITO DELLA
NEUROMODULAZIONE E NEUROFISIOLOGIA**

tra

L'Azienda Ospedaliera San Paolo (di seguito denominata San Paolo), con sede in Milano, via A. Di Rudini 8, cod. fiscale e P.IVA 04444150157, rappresentato dal Direttore Generale Dr. Enzo Umberto Brusini,

e

La Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, con sede in Milano (MI) (di seguito denominato 'Policlinico'), via F. Sforza n. 28, cod. fiscale e P.IVA 04724150968, rappresentato dal Presidente, Prof. Giancarlo Cesana.

Premesso che

- Il San Paolo condivide con il Policlinico un interesse scientifico nell'ambito della neuromodulazione, neurofisiologia, fisiopatologia delle malattie neurologiche e psichiatriche;
- Il San Paolo, nella figura del Prof. Alberto Priori, possiede una comprovata e pluriennale esperienza nel settore oltre ad un'ampia casistica di pazienti potenzialmente candidabili a trattamenti di neuromodulazione e a studi di tipo clinico, fisiopatologico e patogenetico;
- il Policlinico attraverso il Centro Clinico per la Neurostimolazione, le Neurotecnologie ed i Disordini del Movimento di cui è referente il Dr. Sergio Barbieri (da ora denominato Centro di Neurostimolazione) possiede le competenze tecnologiche, le strutture e le professionalità necessarie per sviluppare progetti di ricerca collaborativi nell'ambito dei settori di interesse (neuromodulazione, neurofisiologia, fisiopatologia delle malattie neurologiche e psichiatriche).

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1

Il San Paolo ed il Policlinico svilupperanno in modo congiunto progetti di ricerca nell'ambito della neuromodulazione, neurofisiologia, fisiopatologia delle malattie



neurologiche e psichiatriche.

Il Prof. Alberto Priori o altro personale afferente al San Paolo da lui designato si potrà recare presso il Policlinico per svolgere attività di consulenza di carattere scientifico inerente ai progetti di ricerca.

Il personale del Policlinico (ricercatori, borsisti e strutturati afferenti al Centro di Neurostimolazione), si potrà recare previo benestare del referente presso Il San Paolo per l'esecuzione delle attività sperimentali anche, qualora fosse necessario, mediante l'utilizzo di proprie apparecchiature. Durante le sperimentazioni verranno raccolti dati clinici, neurofisiologici, psicofisiologici, neuropsicologici e comportamentali.

Le apparecchiature di proprietà del Policlinico restano in carico al personale del Policlinico che ne garantisce la certificazione ed il controllo da parte della propria Ingegneria Clinica. La documentazione relativa alla certificazione verrà consegnata in copia al San Paolo.

Ogni specialista del San Paolo e del Policlinico resta responsabile dell'attività di propria competenza. Il personale del Policlinico e del San Paolo non parteciperà ad alcuna attività di natura assistenziale e sarà coperto per tutta la durata delle attività e durante l'itinerario dall'assicurazione del proprio ente di appartenenza.

Il Policlinico designa il Dr. Sergio Barbieri quale referente per ogni attività o questione inerente alla esecuzione della convenzione. Il San Paolo designa quale proprio referente per ogni attività o questione inerente alla esecuzione della convenzione il Prof. Alberto Priori.

ART. 2

Le parti concordano che l'attività scientifica oggetto dei progetti di ricerca si svolgerà senza alcun onere per le stesse.

ART. 3

La presente convenzione è valida per la durata di tre anni a far tempo dal 1 agosto 2015. Durante questo periodo il Prof. Alberto Priori con un incarico a titolo liberale rimarrà responsabile scientifico dei progetti di ricerca di cui assegnatario riguardanti il Centro di Neurostimolazione.

Le parti si riservano la facoltà di modificare o risolvere la presente convenzione notificando tali intenzioni a mezzo raccomandata, con almeno un mese di anticipo rispetto alla data da cui si intende far valere la modifica o la risoluzione della convenzione.

Il presente accordo si intenderà immediatamente ed automaticamente risolto qualora sopravvengano disposizioni di legge statali, regionali o disposizioni regolamentari, anche interne, con essa incompatibili ed, in ogni caso, gli effetti della automatica risoluzione si produrranno nel rispetto delle modalità e dei termini di un mese di cui al comma che precede.

Nessuna delle parti potrà pretendere indennità di qualsiasi natura in caso di non rinnovo o risoluzione della presente convenzione.

ART. 4

Nell'esecuzione del presente contratto le parti verranno a conoscenza di dati sensibili, idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale delle persone coinvolte, come definiti nell'art. 4 lettera d) del D. Lgs. 196/2003. Tali dati dovranno essere gestiti e custoditi dalle parti secondo le disposizioni previste dal suddetto decreto.

Le parti, ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 196/03, sono responsabili del trattamento dei dati correlati con l'espletamento del presente incarico, per quanto di specifica competenza.

ART. 5

Le parti, nella persona dei referenti e dei collaboratori designati, nel periodo di vigenza del contratto, sono tenute ad osservare la riservatezza nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività di convenzione di collaborazione scientifica oggetto del presente contratto.

ART. 6

Le parti potranno utilizzare congiuntamente i risultati derivanti dall'attività oggetto del presente contratto.

E' esclusa l'utilizzazione dei risultati della collaborazione quali perizie di parte in vertenze di carattere legale.

ART. 7

Ogni singola Parte si impegna ad aderire ai principi enunciati nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo adottato dall'altra Parte e pubblicato sui rispettivi siti internet, le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo e si impegna rispettarli, prendendo atto della loro rilevanza, anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

Le parti dichiarano di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 – n. 231 e successive modifiche intervenute, nonché di aver preso visione e di essere a conoscenza delle norme del Codice Etico dell'altro Ente.

Le parti, pertanto, si impegnano a tenere un comportamento in linea con quanto riportato nel sopra citato Codice Etico.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, le parti avranno la facoltà di dichiarare risolta la presente convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c. fermo restando il risarcimento degli eventuali danni.

ART. 8

La presente convenzione:

- è esente da I.V.A. ai sensi dell' art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633 e successive modifiche e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ART. 9

Per eventuali controversie è competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

ART. 10

Le Parti si danno reciprocamente atto che il contenuto di ogni singola clausola del presente contratto è stata interamente negoziata di comune accordo, pertanto, non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 del codice civile italiano.

Letto, firmato e sottoscritto.



AZIENDA OSPEDALIERA SAN PAOLO

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Enzo Umberto Brusini


Dr. Luigi Macchi

.....

.....

Milano,

Milano, 29 SET 2015



Firme autografe sostituite con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D. Lgs 39/93, art. 3, c.2

La presente convenzione è stata sottoscritta con firme digitali ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis, L. 241/90 e s.m.i.

www.Albopretorionine.it